

CDLVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 14 MAGGIO 1957

Presidenza del Vicepresidente MURETTI

INDICE

Comunicazioni del Presidente della Giunta:

BROTZU, Presidente della Giunta 8216

Disegno di legge: «Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane, e del maestro artigiano». (160) (Discussione):

PISANO, relatore 8210-8211

BROTZU, Presidente della Giunta 8210

CORONA LODDO CLAUDIA 8211

SASSU 8211

PRESIDENTE 8211

Proposta di legge: «Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura» (156); disegno di legge: «Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura» (162). (Continuazione della discussione abbinata):

CADEDU 8217-8219-8220-8221-8222-8224-8225-8226-8227-8228-8229-8230

CASU, relatore 8217-8219-8220-8223-8226-8227-8228-8229

SERRA 8217-8220-8228-8229-8230-8231

MEDDA 8218-8220

PRESIDENTE 8218-8219-8220

SASSU 8218-8220

NIOI 8218-8228

MUSIO Assessore tecnico all'agricoltura e foreste 8220-8221-8223-8224-8225-8226-8227-8228-8230-8231

PISANO 8229

BROTZU, Presidente della Giunta 8229-8230

SOTGIU GIROLAMO 8230

COVACIVICH 8231

Proposta di legge: «Disposizioni relative alla determinazione della minima unità colturale e poderale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse». (157) (Discussione):

CADEDU 8212-8213

PRESIDENTE 8212-8213

SERRA, relatore 8212-8213

BROTZU, Presidente della Giunta 8213

CASU 8213

SASSU 8213

Sull'ordine dei lavori:

SOTGIU GIROLAMO 8231-8232

BROTZU, Presidente della Giunta 8232

PRESIDENTE 8232

COVACIVICH 8232

La seduta è aperta alle ore 18 e 35.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: «Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane, e del maestro artigiano». (160)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, delle botteghe-scuola artigiane, e del maestro artigiano ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano, relatore.

PISANO (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinuncerei senz'altro alla parola per rifarmi alla relazione scritta — tanto più che l'argomento in discussione è stato ampiamente trattato di recente in occasione della recezione della legge nazionale 25 luglio 1956, numero 860 — se non sentissi il dovere di sottolineare che la sesta Commissione ha accolto con la più viva soddisfazione questo disegno di legge, perchè, se è vero che la lacuna che si riscontrava nell'ordinamento giuridico italiano in materia è stata colmata dalla legge numero 860, è anche vero che questo disegno di legge presentato dalla Giunta amplia e completa la disciplina della materia trattata dalla legge citata.

Vi sono alcune altre considerazioni da fare a proposito del disegno di legge. Vi è, per esempio, nell'articolo 2 una definizione dell'artigianato molto vicina a quella contenuta nella legge nazionale numero 860. Ma il concetto espresso da tale legge è stato molto opportunamente ampliato. Molto interesse hanno anche suscitato il capo secondo, che tratta della istituzione delle Commissioni provinciali, e il capo terzo che tratta delle Commissioni regionali; a queste Commissioni non è demandato soltanto il compito di tenere gli albi degli artigiani, ma anche e soprattutto quello di formulare proposte nel campo della formazione professionale, di proporre programmi di insegnamento nelle botteghe-scuola e di stabilire regolamenti di attività secondo metodi e consuetudini ed altre competenze che serviranno indubbiamente a potenziare in Sardegna l'attività artigiana.

E' anche doveroso segnalare un altro aspetto del disegno di legge, quello, cioè, della disciplina giuridica delle botteghe artigiane: per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano viene disciplinata questa materia.

Per tutte queste considerazioni, a nome della Commissione, invito gli onorevoli consiglieri a dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Devo esprimere il mio vivo rincrescimento, onorevoli consiglieri, che l'artefice del disegno di legge in esame, l'Assessore Deriu, non abbia potuto partecipare alla discussione. Me ne duole per lui, perchè ritengo che avrebbe avuto piacere di presentarlo e di illustrarlo. Ma i lavori del Consiglio — si avvicinano le elezioni — procedono in modo così incalzante che la mattina non si sa esattamente che cosa verrà discusso nel pomeriggio.

Il disegno di legge in esame, per quanto concerne lo sviluppo e l'incremento dell'artigianato, rappresenta qualche cosa di veramente basilare. Come è noto, in Sardegna abbiamo fatto per l'artigianato cose veramente notevoli: non abbiamo speso soltanto diversi miliardi in favore di questo settore, ma abbiamo anche realizzata la elevazione professionale degli artigiani, con la creazione di apposite scuole. La prova dello sviluppo del nostro artigianato l'ha fornita la mostra di Sassari, che ha avuto i più larghi consensi, non soltanto in Sardegna, ma in tutto il Paese e all'estero. Possiamo perciò affermare con orgoglio che oggi il nostro artigianato è veramente all'avanguardia.

Con la creazione dell'istituto che viene denominato I.S.O.L.A., abbiamo anche messo l'artigianato in condizione di poter affrontare molte difficoltà dal punto di vista del credito, del rifornimento di materie prime, del miglioramento dei prodotti e anche della sicurezza dello smercio dei prodotti stessi. Infatti, una delle lacune che si riscontravano in questo settore era quella relativa al difficile smercio, in Italia e all'estero dei prodotti per la mancanza di un organismo che facilitasse il commercio artigiano. L'I.S.O.L.A. ha praticamente risolto questo problema, ma restano ancora da fare molte cose a favore del nostro artigianato.

Un altro passo è stato compiuto dal Parlamento con la legge assicurativa per le malattie e per la invalidità e vecchiaia, che rappresenta per i nostri artigiani una garanzia di notevole importanza. E ancora un passo, molto importante, è quello previsto da questo disegno di legge, per quanto concerne la qualifica e l'istruzione dell'artigianato. Non entrerà nel merito del di-

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

segno di legge, ma sono certo che attraverso questo provvedimento si farà un ulteriore passo nel perfezionamento dell'attrezzatura artigiana, e si contribuirà notevolmente a potenziare l'economia della Sardegna, perchè l'artigianato, oltre che rappresentare una fonte di guadagno per l'artigiano, rappresenta anche una grande fonte di ricchezza per l'economia generale isolana.

Posso anche affermare, in tutta coscienza, che con questa nuova legge noi daremo all'artigianato sardo un nuovo volto e una attrezzatura tale che potrà certamente essere considerato l'artigianato meglio sviluppato di tutte le regioni italiane. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Per una dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Corona Loddo Claudia. Ne ha facoltà.

CORONA LODDO CLAUDIA (P.C.I.). Non nascondo che a noi rimangono molte perplessità sul disegno di legge presentato dalla Giunta; a nostro parere, la legge nazionale è di gran lunga migliore. Riteniamo pertanto indispensabile che il disegno di legge debba essere modificato nel corso della discussione; e, se ciò non avvenisse, il nostro Gruppo sarebbe costretto a votare contro.

Il disegno di legge in esame — come ho già detto — segna un passo indietro rispetto alla legge nazionale; esso, infatti, tende a sopprimere la libertà dell'artigiano, e si può, pertanto, definire senz'altro un provvedimento antidemocratico. Per esempio, tutti gli strumenti elettivi previsti, per la Commissione dell'artigianato, dalla legge nazionale numero 860, vengono soppressi dal disegno di legge in esame.

Per i motivi che ho esposto, presenteremo una serie di emendamenti. Tenteremo, nel corso della discussione degli articoli, di modificare il disegno di legge al fine di trasformarlo in uno strumento atto a migliorare le norme contenute nella legge nazionale o almeno per mantenerlo entro lo spirito di questa. Soltanto se riusciremo nel nostro intento, potremo votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione di vo-

to ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). La categoria degli artigiani sardi merita d'essere aiutata ed incoraggiata, tanto più che fino a qualche anno fa era stata sempre trascurata e abbandonata a se stessa. Con il disegno di legge in discussione non si risolve completamente il problema dell'artigianato isolano, è vero, ma indubbiamente si dà un impulso notevole all'istruzione professionale. Per questi motivi voterò a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Per illustrare una sua mozione d'ordine ha domandato di parlare l'onorevole Pisano, relatore. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei potuto prendere la parola anche dopo la votazione sul passaggio all'esame degli articoli, ma tanto vale che faccia subito la mia proposta. Vorrei che il Consiglio sospendesse l'esame del disegno di legge, perchè la Commissione ha esaminato il testo della Giunta prima che venisse pubblicata la legge nazionale numero 860.

E' vero che in base all'articolo 3 dello Statuto noi abbiamo potestà legislativa primaria in questa materia, ma è anche vero che dobbiamo legiferare nei limiti dei principii dell'ordinamento giuridico; ed è da vedere se la legge statale recentemente emanata non contenga dei principii dell'ordinamento giuridico coi quali, eventualmente, le disposizioni del disegno di legge in esame contrastino.

Pertanto, mi pare necessario procedere ad un ulteriore esame del disegno di legge e degli emendamenti presentati per evitare anche il pericolo di un rinvio da parte del Governo centrale. Dopo la votazione sul passaggio all'esame degli articoli, sarebbe dunque opportuno sospendere la discussione del disegno di legge fino a domani, per dare il tempo alla Commissione di procedere ad un riesame e presentare, eventualmente, qualche emendamento.

PRESIDENTE. Non credo vi siano difficoltà ad accogliere la proposta del relatore.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione degli articoli è rinviata.

Discussione della proposta di legge: «Disposizioni relative alla determinazione della minima unità culturale e podereale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse». (157)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Disposizioni relative alla determinazione della minima unità culturale e podereale, alla ricomposizione della proprietà frammentata o dispersa, ed al riordinamento in genere della proprietà fondiaria, ai contributi e provvidenze per l'attuazione delle disposizioni stesse », di iniziativa di consiglieri Medda, Casu e Serra; relatore l'onorevole Serra.

CADEDU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADEDU (D.C.). Signor Presidente, vorrei pregarla, dato che la proposta di legge numero 157 è di estrema importanza, di rinviare la sua discussione ad un'altra seduta. E' infatti impossibile procedere oggi ad un esame approfondito di questo provvedimento, venuto in discussione del tutto inaspettatamente.

PRESIDENTE. Onorevole Cadeddu, non posso accogliere la sua richiesta. La proposta di legge numero 157 era all'ordine del giorno e gli onorevoli consiglieri dovevano tenersi pronti per la sua discussione.

CADEDU (D.C.). Signor Presidente, chiedo che la mia proposta di sospensiva venga sottoposta al voto del Consiglio.

PRESIDENTE. Data questa sua richiesta, onorevole Cadeddu, ricordo che, a sensi del regolamento, sulla sospensiva possono parlare due consiglieri a favore e due contro.

Ha domandato di parlare contro la sospensiva l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa se debbo entrare, sia pure di sfuggita, nel merito della proposta di legge. Essa concerne materie che il codice civile ha regolato in linea generale e che la legislazione speciale dello Stato avrebbe dovuto poi regolare in modo dettagliato prima che sorgessero le Regioni. Abbiamo dimostrato nella relazione che la Regione, nonostante le affermazioni in contrario, ha competenza nelle materie contenute nella proposta di legge. Tali materie sono state studiate a fondo, in sede di Commissione, sia nella prima che nella seconda legislatura. E' inoltre a tutti noto che la proposta di legge è stata presentata al Consiglio fin dal 23 agosto 1956 e che essa non contiene nessun principio eccezionale. Tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, d'altra parte, possono essere discussi in qualsiasi momento.

Nel caso della proposta di legge numero 157, la Presidenza ha distribuito ai consiglieri tutto il materiale necessario per la discussione fin da quindici giorni fa. Vi è poi da fare un'altra considerazione: se i lavori del Consiglio procedono di rinvio in rinvio, tanto vale chiudere fin d'ora la legislatura. Io, pertanto, propongo che si proceda alla discussione e all'approvazione della proposta di legge numero 157.

Abbiamo il tempo di correggere le eventuali imperfezioni del testo presentando emendamenti; se poi, come accade per tutte le leggi, anche questa legge dovesse risultare non perfetta, si avrebbe modo di approvare in seguito delle modifiche. Ma non possiamo assolutamente perdere tempo soltanto perchè qualche consigliere non si sente pronto alla discussione.

Non si può dimenticare che, in tutti i settori interessati, vi è una grande attesa per questo provvedimento. Per non deludere queste aspettative, mi dichiaro contrario alla sospensiva.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Mi pare che si possa giungere ad un accordo. Se l'onorevole Cadeddu ritirasse la proposta di sospensiva, si potrebbe pregare l'onorevole Serra di illustrare la proposta di legge, rinviandone poi la discussione a domani.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a quattro progetti di legge, tutti impegnativi ed importanti: il disegno di legge sul personale regionale che ritengo si debba assolutamente discutere perchè è bene che i dipendenti della Regione abbiano finalmente uno stato giuridico; il provvedimento sulla silvicoltura, che è stato in parte esaminato; il disegno di legge sull'artigianato, di cui si è ormai discussa la parte generale e, infine, la proposta di legge numero 157, importantissima ed impegnativa.

Il Consiglio, pertanto, deve decidere se, magari riunendosi anche in seduta notturna, intende concludere l'esame dei quattro progetti di legge che ho citato, oppure se intende sacrificarne qualcuno. E' necessario, comunque, che si decida qualcosa e che le decisioni vengano poi rispettate. Intanto il disegno di legge sullo stato giuridico del personale non può essere assolutamente rimandato alla prossima legislatura. E purtroppo si verifica questa situazione: che la Commissione finanze non si è oggi potuta riunire e quindi domani mattina difficilmente si potrà esaminare tale disegno di legge. Continuando di questo passo, dunque, anche il disegno di legge sul personale non potrà essere discusso. Secondo il mio parere, la Presidenza dovrebbe adottare un provvedimento, dirò così, di emergenza, in modo che il Consiglio sia messo nelle condizioni di discutere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cadeddu. Ne ha facoltà.

CADEDU (D.C.). Riconosco che la proposta di legge numero 157 è di estrema importanza e confermo che essa deve essere appro-

vata entro questa legislatura. Pertanto accolgo la proposta del Presidente della Giunta e ritiro la mia richiesta di sospensiva. Rivolgo anch'io una preghiera all'onorevole Serra perchè voglia illustrare oggi la proposta di legge numero 157 in modo che si possa subito dopo passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Posso senz'altro accettare questa proposta. Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Propongo che sia data la precedenza assoluta al disegno di legge sul personale. Se questo non può essere discusso, si proceda alla discussione degli altri argomenti all'ordine del giorno. Bisogna, comunque, che si sappia qual'è la situazione.

PRESIDENTE. Onorevole Sassu, domani mattina continuerà la discussione del disegno di legge sul personale.

Dichiaro aperta la discussione generale della proposta di legge numero 157. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra, relatore.

SERRA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a trattare l'aspetto giuridico-costituzionale della proposta di legge, poichè dell'aspetto tecnico ed economico si occuperà poi l'onorevole Medda, che aveva presentato, durante la prima legislatura, una proposta di legge simile a quella che ora ci accingiamo a discutere.

La legislazione vigente, col codice del 1942, ha apportato sostanziali innovazioni nel regime della proprietà fondiaria rispetto al codice del '65. Il codice del 1942 tende sì a riconoscere e mantenere libera la proprietà, ma anche a far sì che questa, poichè svolge una funzione sociale, sia regolata, sia per quanto riguarda i suoi aspetti soggettivi che per quelli collettivi sociali.

Poichè un eccessivo frazionamento danneggia sia il proprietario che la collettività, l'articolo 846 del codice civile stabilisce che « nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a colture o suscettibili

di colture, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi, non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale ». Successivamente, il capoverso dello stesso articolo precisa che « si intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria ».

Da questa definizione appare chiaro che deve farsi una distinzione tra la minima unità colturale e la minima unità poderale. E' necessario che la proprietà non venga frazionata al di sotto del minimo indispensabile per il sostentamento di una famiglia agricola. Ma, d'altra parte, se questo è in tesi esatto per un terreno appoderato, per un terreno non appoderato, nello stabilire la minima unità, bisogna anche pensare ad un altro elemento: quello della zona agricola.

In effetti la minima unità colturale avrebbe dovuto trovare estrinsecazione in norme speciali. Tanto è vero che il successivo articolo 847 del codice civile afferma: « L'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali ». E' quindi evidente che mentre il codice civile dà una configurazione generale a questo istituto, ai legislatori spetta il compito di articolarlo concretamente, tenendo conto delle esigenze particolari delle diverse zone agricole. Stando al disposto dell'articolo 847 del codice civile, la concreta determinazione della minima unità colturale spetta alla autorità amministrativa. Una apposita legge, però, avrebbe dovuto stabilire disposizioni più dettagliate.

Ora, è avvenuto che sia a causa della guerra — il codice civile, come si ricorda, è del 1942 — sia, successivamente, per la preparazione del nuovo ordinamento giuridico-costituzionale repubblicano, la regolamentazione della materia è rimasta incompleta.

Nonostante le proposte del Ministro Medici

per la completa disciplina dell'istituto della minima unità colturale, nulla si è fatto da parte del Governo e del Parlamento. D'altra parte, il problema è di una importanza e di una gravità eccezionali, per cui più tempo passa e più difficile e complicata diventa la situazione. Già il collega Medda, del resto, nella relazione alla sua proposta di legge presentata durante la prima legislatura e riprodotta quasi *in toto* nella proposta di legge in esame, ha citato l'esempio di alcuni casi patologici nel regime della proprietà fondiaria in Sardegna.

Afferma la Costituzione della Repubblica all'articolo 44: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive ». La Costituzione, dunque, non riprende soltanto il concetto della determinazione della minima unità colturale secondo le regioni e le zone agrarie, come prevede il citato articolo del codice civile, ma sancisce anche la ricostituzione della unità produttiva in funzione del miglioramento agrario e della creazione di equi rapporti sociali.

Questo concetto viene ribadito dal costituente nell'articolo 2 dello Statuto della Val d'Aosta: « ... la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: ... 9) usi civici, consorzieria, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime unità colturali ... » e nell'articolo 11 dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Nello Statuto del Trentino mentre alla Regione, con l'articolo 4, è demandato il compito di emanare norme legislative in materia di « ... agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali », alle Province, con l'articolo 11, è demandata « la potestà di emanare norme legislative... nelle seguenti materie: ...9) ordinamento delle minime unità colturali anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile, ordinamento dei « masi chiusi » e delle comunità

familiari rette da antichi statuti o consuetudini... ».

Come dicevo prima, finora le norme del codice civile in materia non sono mai state applicate per la mancanza di una legge esecutiva. Il legislatore ha previsto e regolato l'istituto ripromettendosi di determinare quale autorità amministrativa dovesse fissare la minima unità colturale. Ma finora nulla è stato fatto. D'altra parte, in una sfera che supera quella della legislazione privatistica del codice civile, la Costituzione ha innovato la materia con l'articolo 44, e due Statuti regionali prevedono, per la stessa materia, la competenza legislativa e amministrativa delle Regioni.

Non si può quindi disconoscere che alle Regioni spetta la competenza in materia, non soltanto perchè si tratta delle massime autorità amministrative locali — si parlava nel progetto Medici di commissioni provinciali composte dagli Ispettorati agrari, dalle Camere di Commercio, dalle organizzazioni sindacali, eccetera —, ma perchè ciò risulta anche da diverse disposizioni costituzionali. E' evidente, dunque, che la stessa competenza spetta anche alla Regione Sarda anche se ciò non risulta espressamente dal suo Statuto. L'istituto della minima unità colturale, infatti, è un elemento tecnicamente indispensabile per il progresso agricolo, come è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze relative alle riduzioni dei fitti o alla riforma agraria.

In effetti, poi, per la Regione Sarda non si pone il problema di apportare delle innovazioni alla legislazione statale, chè il concetto giuridico di minima unità colturale è già definito dal codice civile, ma, più semplicemente, quello di determinare il *quantum* di estensione, che, per la minima unità colturale o per la minima unità poderale, deve essere stabilito in attuazione al precetto legislativo del codice civile e della Costituzione della Repubblica.

Mi pare, dunque, che non debbano rimaner dubbi sulla competenza legislativa e amministrativa della Regione in materia. Un provvedimento di legge che determini in modo sicuro la minima unità colturale e poderale dovrebbe essere ritenuto semplicemente un atto mera-

mente formale, necessario per la concreta applicazione delle disposizioni della Costituzione e del codice civile.

Questo per ciò che ha tratto alla minima unità colturale e poderale. Ma la proposta di legge in esame, facendo tesoro — bisogna darne atto anche all'onorevole Senes, che non fa più parte del Consiglio regionale — di altre proposte di legge e delle relative discussioni svoltesi su di esse in Commissione durante la prima legislatura, tiene conto di altri elementi di cui non fa cenno la legislazione nazionale. Un particolare contributo, al riguardo, è stato dato dalle proposte di legge presentate, nel corso della prima legislatura, dall'onorevole Medda e dall'onorevole Senes. Quest'ultima riguardava il riordinamento della proprietà fondiaria, riordinamento che, così com'era previsto, era difficile da attuare, per via di alcuni complessi istituti di cui si proponeva la creazione. Comunque, la Commissione ritenne opportuno unificare la proposta di legge Senes con la proposta di legge sulla minima unità colturale o meglio di portare in Consiglio le due proposte abbinate. Lo scadere della prima legislatura, però, impedì l'esame della materia.

Ora, la proposta di legge in esame è stata presentata da oltre un anno, e purtroppo si è giunti alla fine della seconda legislatura e non è più possibile discutere a fondo, come tutti vorremmo, la complessa materia che essa interessa. Ad ogni modo, per le considerazioni che ho finora esposto, mi pare convenga approvare la proposta, se non per altro, almeno per risparmiare tempo e spese, e soprattutto per colaudare, se così si può dire, la competenza della Regione in materia di minima unità colturale e di riordinamento della proprietà. Durante la terza legislatura, se il Governo rinvierà la legge, il Consiglio deciderà sul da farsi. Del resto, non mi pare, così come ho detto per le disposizioni riguardanti la minima unità colturale, che possano sorgere dei dubbi sulle norme della proposta di legge riguardanti il riordinamento fondiario, che investe lo sviluppo produttivo economico e sociale dell'Isola. Tanto è vero che esso ha già trovato applicazione, sia

pure con disposizioni parziali, nel campo delle bonifiche e delle trasformazioni fondiarie.

La legge 15 febbraio 1933, numero 215 dava in pratica la possibilità di procedere al riordinamento della proprietà frazionata nei comprensori di bonifica. Con questa legge, dunque, si è inserito nella legislazione statale il principio del riordinamento della proprietà. Questa legge regola, è vero, un settore particolare, ma non per questo la Regione non deve prendere in considerazione le sue disposizioni. Tra l'altro sono considerati comprensori di bonifica di prima categoria, a sensi del Testo Unico 13 febbraio 1933, per effetto della legge 8 gennaio 1951, numero 32, anche tutti i territori determinati con i decreti presidenziali 27 aprile 1951, numero 264 e numero 265, e cioè, praticamente, tutto il territorio della Sardegna.

E' quindi evidente che tutto il territorio dell'Isola dev'essere considerato alla luce degli indirizzi giuridico-legislativi del citato Testo Unico, per cui il Consiglio deve farsi avanti per far valere la sua competenza in materia. Mi pare, pertanto, che il Consiglio non possa non confermare l'importanza che, in linea tecnica ed economica, il riordinamento della proprietà ha per la risoluzione del problema sociale isolano e al fine di incoraggiare tutte le categorie produttrici che operano e vivono nelle campagne sarde. Il Consiglio deve anche considerare che la materia, essendo stata già studiata attentamente durante la prima e la seconda legislatura in sede di Commissione con il contributo di tutti i Gruppi, può essere affrontata con la massima tranquillità e con la massima speditezza. Quando si fa capo alle disposizioni del codice civile, quando si rimane nel campo della giustizia e dell'esattezza giuridica, non si può errare.

Mi auguro, per tutte le considerazioni che ho esposto, che la proposta di legge venga approvata dal Consiglio, sia pure con le modifiche e gli emendamenti che gli onorevoli colleghi vorranno proporre. (*Consensi*).

PRESIDENTE. La discussione della proposta di legge numero 157 continuerà in altra seduta.

Comunicazioni del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta per fare delle comunicazioni sulla legge regionale concernente l'anonimità dei titoli azionari.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Onorevoli consiglieri, ho il piacere di comunicare al Consiglio una buona notizia. Il Governo ha dato il nulla osta per la pubblicazione della legge sulla anonimità dei titoli azionari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 19 e 30, viene ripresa alle ore 20*).

Continuazione della discussione abbinata della proposta di legge: «Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura» (156) e del disegno di legge: «Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura» (162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione abbinata della proposta di legge: «Disposizioni integrative in materia di difesa e disciplina della sughericoltura» e del disegno di legge: «Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura».

Prosegue la discussione degli articoli. All'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti. Si dia lettura dell'articolo e degli emendamenti.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 2

L'applicazione del precedente articolo è subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.

Entro 30 giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l'esclusione dal vincolo dei terreni.

L'Assessore all'agricoltura e foreste decide sulla domanda, con suo decreto, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura istitui-

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

to con legge regionale 21 giugno 1950, numero 31.

La richiesta di esclusione dal vincolo sospende l'applicazione del medesimo.

Emendamento Casu - Castaldi - Sassu: « Al secondo comma sostituire le parole "entro 30 giorni" con le parole "entro 60 giorni" ».

Emendamento Cadeddu - Covacovich - Pernis: « Al penultimo capoverso aggiungere: "entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda". L'ultimo capoverso è soppresso e sostituito dal seguente: "La richiesta di esclusione del vincolo non sospende l'applicazione del Medesimo" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare il suo emendamento.

CAEDDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sostituzione dell'ultimo comma: « la richiesta di esclusione dal vincolo sospende l'applicazione del medesimo » con « la richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo », è legata al primo emendamento. Se non si stabilisse subito un vincolo, infatti, potrebbe verificarsi impunemente la distruzione dei boschi.

Per evitare questo pericolo l'applicazione del vincolo non deve subire alcuna sospensione sino alla decisione dell'Assessore prevista dal comma terzo dell'articolo 2.

L'emendamento che reca la mia firma dà all'Assessore un termine di 60 giorni per decidere. Mi sembra, dunque, che l'emendamento da me presentato sia sufficientemente chiaro e non abbisogni di ulteriore illustrazione. Esso tende a salvaguardare i boschi, evitando che si presentino le domande di svincolo al solo scopo di ottenere la sospensione del vincolo in attesa delle decisioni dell'Assessore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casu per illustrare il suo emendamento.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. E' bene precisare che il nostro emendamento riguarda il secondo comma, mentre l'emendamento Cadeddu riguarda il terzo comma.

Concordo con la prima parte dell'emendamento Cadeddu, che fissa un termine di 60 giorni per la decisione sulle domande di svincolo; non posso, invece, concordare con la sua seconda parte. Non si può *a priori* credere che un proprietario voglia con le sue mani distruggere la propria ricchezza, anziché tendere a potenziarla. Perciò la seconda parte dell'emendamento Cadeddu mi sembra perfettamente inutile; sarebbe meglio lasciare ai proprietari la libertà di disporre come vogliono dei loro fondi.

D'altra parte, il vincolo che eventualmente venisse deciso dall'Assessore potrebbe riguardare l'anno successivo. Non è detto che proprio nel corso dell'anno in cui rimane sospesa l'applicazione del vincolo i proprietari debbano distruggere i loro boschi, dato che ciò non è avvenuto negli anni in cui non esistevano i vincoli.

La seconda parte dell'emendamento Cadeddu, se venisse approvata, paralizzerebbe improvvisamente l'attività di vastissime zone dell'Isola.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Concordo con gli emendamenti presentati. Mi pare giusto concedere ai proprietari 60 giorni per richiedere l'esclusione dal vincolo dei terreni. E mi sembra giusto che anche all'Assessore venga concesso un termine di 60 giorni per decidere sulle domande di svincolo.

Concordo anche con l'ultima parte dell'emendamento Cadeddu, perchè se è vero, come ha affermato l'onorevole Casu, che un proprietario distruttore del suo patrimonio non è concepibile, tuttavia è da tener presente che la fame di denaro è una cattiva consigliera. Potrebbe così accadere che un proprietario, di fronte alla prospettiva di realizzare immediatamente una certa somma, o di fronte al pericolo di un vincolo, distrugga il suo bosco senza che nessuno possa intervenire per impedirglielo. Mi pare che, mantenendo il vincolo, non si verificherebbe nessun pregiudizio e nessuna sostanziale lesione di diritti. Quando infatti il proprietario riceve la comunicazione, o meglio viene a conoscere le intenzioni dell'Amministrazione regionale di

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

sottoporre a vincolo un determinato territorio, e presenta un reclamo, non è detto che sia leso nei suoi diritti soltanto perchè temporaneamente, cioè per 120 giorni, non può disporre liberamente del suo terreno. D'altra parte, quando è in giuoco l'interesse della collettività, gli si può ben chiedere il temporaneo sacrificio di soprassedere a qualsiasi decisione sulla sua proprietà.

Per questi motivi dichiaro di votare a favore degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Medda. Ne ha facoltà.

MEDDA (P.L.I.). Sono favorevole alla fissazione del termine di 60 giorni per le decisioni dell'Assessore. E' un termine perentorio, ma è bene che lo sia, chè altrimenti può darsi il caso che l'Assessore lasci passare mesi e mesi prima di decidere, lasciando i proprietari nell'impossibilità di sapere se i loro terreni sono vincolati o no. Sarei anche favorevole all'ultima parte dell'emendamento Cadeddu se si potesse interpretare a questo modo: l'Assessore «deve» decidere entro 60 giorni; complessivamente i terreni, quindi, devono restare vincolati per 120 giorni, cioè per quattro mesi, dopo di che, nel caso che l'Assessore non abbia deciso, i terreni sono di nuovo liberi da vincoli. Propongo, pertanto, che al terzo comma si dica: «L'Assessore all'agricoltura deve decidere».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Medda di presentare un emendamento formale al terzo comma, se desidera che la sua proposta venga messa in votazione.

Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Concordo con l'onorevole Casu. Ritengo ingiusto che un proprietario che non abbia ancora ricevuto la risposta sulla decisione definitiva dell'Assessore, non possa disporre come vuole del suo terreno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Il mio Gruppo è favorevole all'emendamento Casu - Castaldi - Sassu e alla prima parte dell'emendamento Cadeddu, mentre non può assolutamente essere favorevole alla seconda parte di questo emendamento, quella, cioè, che si riferisce alla non sospensione del vincolo. Si potrebbe infatti verificare il caso di un contadino al quale, mentre sta per iniziare la coltivazione del suo fondo, arriva la notizia del vincolo. Se questo contadino si oppone alla decisione, e fa domanda perchè il suo terreno sia escluso dal vincolo, prima che giunga la decisione dell'Assessore trascorrono diversi mesi e così si perde la possibilità di coltivare il terreno. Non si tratta della perdita di uno, due, o quattro mesi; si tratta della perdita di tutta un'annata. Perciò il mio Gruppo è contrario alla seconda parte dell'emendamento Cadeddu e prega il Presidente di mettere in votazione l'emendamento per divisione.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Medda così concepito: « Invece di: "l'Assessore all'agricoltura e foreste decide", dire: "l'Assessore all'agricoltura e foreste deve decidere" ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il primo comma dell'articolo 2. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Casu - Castaldi - Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Medda. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la seconda parte dell'emendamento aggiuntivo Cadeddu e altri. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto infine in votazione la prima parte dell'emendamento Cadeddu e altri. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 3

Tutti i terreni con soprassuoli boschivi a norma dell'articolo 1, essendo vincolati per scopi idrogeologici, dovranno essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Ai terreni con soprassuoli boschivi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge e quelle stabilite con leggi dello Stato, purchè non in contrasto con la medesima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), relatore. Vorrei far presente che l'articolo 1, così come è stato approvato, è inapplicabile. Certo non penso che l'articolo si possa modificare nella sostanza; almeno nella forma, però, in sede di coordinamento, si potrebbe correggere. Non si può dire che « i soprassuoli boschivi sono sottoposti a vincolo idrogeologico »; sono i terreni con soprassuolo boschivo che devono essere sottoposti a vincolo. In sede di coordinamento si potrebbe pertanto, dire: « I terreni con soprassuolo boschivo », lasciando invariato il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta dell'onorevole Casu possa essere accolta, tanto più che all'articolo 3 è detto: « Tutti i terreni con soprassuoli boschivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare sull'articolo 3, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 4

Nei terreni di cui all'articolo 1 è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le seguenti limitazioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis. Se ne dia lettura.

FLORIS, Segretario ff.:

« L'ultimo capoverso di cui alla lettera b) dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo, fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi, a seguito di deliberazione della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, su proposta dell'Ispettorato Ripartimentale Forestale competente per territorio" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CAEDDU (D.C.). Ho presentato l'emendamento perchè la dizione del punto b) dell'articolo mi sembra troppo generica. Chi, infatti, deve decidere se un bosco è troppo rado o deperiente? Chi deve decidere se effettivamente è avvenuta la ricostituzione del bosco? L'articolo non lo dice e, secondo me, potrebbe perciò dar luogo a contestazioni.

Per evitare la genericità ho presentato, insieme con gli onorevoli Covacivich e Pernis, un emendamento che precisa l'ente competente a prendere una decisione nel senso indicato. Questo ente è la Camera di commercio, che decide su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Mi sembra che questo emendamento sia indi-

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

spensabile per una corretta applicazione della legge e prego il Consiglio di volerlo approvare

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Concordo, in linea di massima, con l'emendamento Cadeddu. Peraltro vorrei che si dicesse « può essere vietato », anzichè « è vietato ». Così si evitano complicazioni e controversie nell'applicazione della legge. Per il resto concordo con l'onorevole Cadeddu.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Sono contrario all'emendamento, che agevola ancora l'allontanamento dei pastori dai pascoli. Già gli Enti di riforma scacciano i pastori dalla terra; dai terreni bonificati i pastori debbono allontanarsi; così anche vengono scacciati dai terreni scorporati per le cooperative. Si stanno rifugiando sui monti e noi li vogliamo scacciare anche dai monti. Dove dovrebbero andare i pastori? E' giusto che la Regione difenda le piante, i boschi, ma è giusto che pensi anche ai pastori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Forse non ho capito bene quanto ha inteso dire l'onorevole Sassu, ma mi sembra abbia riproposto una tesi già respinta dalla Commissione prima e dal Consiglio poi. Se con il provvedimento in esame si vuole difendere il patrimonio boschivo sardo tenendo presente che la Sardegna ha grande bisogno di alberi per le sue montagne spoglie, bisogna, onorevoli colleghi, non nutrire eccessivi timori. Sappiamo tutti quale sia l'importanza dei boschi in Sardegna. E' evidente che noi non intendiamo distruggere la pastorizia sarda. D'altra parte, siamo contrari a quella forma di pastorizia brada che distrugge tutto, boschi e piante isolate, senza, praticamente, ricavarne niente. Si deve abbandonare la concezione della pastorizia brada per imporre ai pastori la coltiva-

zione delle foraggere, che permettono di allevare il bestiame in modo razionale, migliorandone i frutti.

PRESIDENTE. Onorevole Cadeddu, lei accoglie la proposta dell'onorevole Casu di modificare il suo emendamento?

CADEDU (D.C.). Accolgo senz'altro la proposta del collega Casu.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta accetta l'emendamento Cadeddu.

PRESIDENTE. Metto in votazione i primi due commi dell'articolo 4. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Metto in votazione l'emendamento Cadeddu e altri con la modifica proposta dall'onorevole Casu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Medda. Ne ha facoltà.

MEDDA (P.L.I.). In sede di coordinamento si dovrebbe migliorare la dizione dell'ultima parte dell'articolo che dice: « fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi, a seguito di deliberazione... ». Mi sembra, infatti, difficile che con una semplice deliberazione si possa ricostituire un bosco.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Medda: in sede di coordinamento si terrà conto della sua osservazione.

Si dia lettura dell'articolo 5.

FLORIS, *Segretario ff.*:

Art. 5

Durante il periodo 15 giugno-15 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'articolo 1.

I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all'articolo 1, i quali durante detto periodo volessero accendere fuochi sul proprio fondo, dovranno darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per la accensione.

Chiunque esercita attività da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è obbligato, durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno metri cinque, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.

Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con R.D.L. 14 luglio 1898, numero 368, purchè non in contrasto con le norme della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis. Se ne dia lettura.

FLORIS, Segretario ff.:

« Il primo comma è sostituito con il seguente: "Durante il periodo 15 giugno-30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'articolo 1" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CAEDDU (D.C.). Secondo me è meglio che il divieto, per ovvie ragioni, venga esteso fino al 30 settembre.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FLORIS, Segretario ff.:

CAPO II

Provvidenze

Art. 6

L'Amministrazione regionale per favorire l'incremento della silvicoltura è autorizzata:

a) a concedere un contributo fino al 75 per cento della spesa occorrente — oltre alla direzione tecnica gratuita — per la esecuzione dei lavori di rimboschimento o ricostituzione dei boschi gravemente deteriorati;

b) a concedere gratuitamente i semi e le piantine in aggiunta alle precedenti provvidenze.

La liquidazione dei sussidi e contributi previsti nel presente articolo verrà effettuata per due terzi all'atto del collaudo dei lavori, e per un terzo allo scadere del terzo anno successivo al collaudo medesimo sempre che il soprassuolo sia in soddisfacenti condizioni vegetative.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 7

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad effettuare il censimento delle zone per le quali sia particolarmente necessario predisporre un organico programma di opere per la difesa del suolo attraverso il rimboschimento;

b) a concedere contributi fino al 60 per cento della spesa occorrente — stabilita dall'Ispettorato ripartimentale competente — a favore di

privati ed enti pubblici per l'esecuzione delle seguenti opere: apertura di viali parafulmine, diocciamento di sottoboschi, costruzione di muri divisorii o di confine, apertura di strade di esbosco, costruzione di torri di avvistamento incendi, fabbricati di servizi, ed ogni altra opera utile per la difesa antincendi dei boschi e per il miglior governo del soprassuolo.

L'esecuzione di dette opere nei boschi comunali potrà essere effettuata, d'intesa con l'Amministrazione comunale interessata, direttamente dall'Amministrazione regionale.

Sempre a cura dell'Amministrazione regionale potranno essere eseguite opere ed opportunamente organizzati altri servizi di interesse generale per una organica attività di prevenzione e repressione degli incendi nelle campagne.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 8

Le Amministrazioni comunali, o Consorzi di proprietari appositamente costituiti, che intendessero predisporre un'organica lotta preventiva contro gli incendi estivi, potranno ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo fino al 50 per cento della spesa riconosciuta occorrente, per acquisto di materiale speciale antincendi, e, in caso di sinistro, un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta per le operazioni di estinzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo Cadeddu - Covacovich - Pernis. Se ne dia lettura.

FLORIS, Segretario ff.:

«Includere nel testo l'art. 7 proposto dalla Giunta regionale e cioè:

"Art. 8 bis — L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'art. 111 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, numero 3267"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CADEDU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che istituisce l'Azienda delle foreste demaniali nella Regione Sarda non lascia assolutamente la facoltà a detto ente di acquistare terreni. Questa legge dice che l'Azienda delle foreste demaniali assolve, nell'ambito della Regione, i seguenti compiti: gestire il patrimonio forestale, studiare i problemi di interesse boschivo e montano, eccetera; ma non dice che l'Azienda può acquistare terreni. D'altra parte, mi pare che sia indispensabile sancire in una legge che la Regione può acquistare terreni avvalendosi del decreto 3267, che dà la possibilità alla Regione di espropriare terreni.

Con il provvedimento in esame si vuole ricostituire il patrimonio boschivo dell'Isola, proteggendo sia la quercia da sughero che tutte le altre specie di alberi d'alto fusto. Ora, nel disegno di legge della Giunta era inserita una clausola che permetteva alla Regione di procedere all'acquisto di terreni; la Commissione ha eliminato tale clausola. Con questo emendamento ho riproposto all'attenzione del Consiglio il problema. L'emendamento dà la possibilità di contribuire alla ricostituzione di tutto il patrimonio boschivo, non solo, ma anche all'esproprio di eventuali terreni per i quali venisse richiesto un prezzo eccessivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. La Commissione, pur ritenendo utile il disposto dell'articolo 7 del testo presentato dalla Giunta, l'ha ritenuto superfluo in quanto esistono già leggi che consentono all'Amministrazione regionale di acquistare terreni e destinarli alla Azienda delle foreste per il rimboschimento e per la difesa dei boschi. Tuttavia, io posso accettare ugualmente l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

FLORIS, *Segretario ff.*:

TITOLO II

Disposizioni relative alla sughericoltura
in particolare

Capo I

Difesa e disciplina

Art. 9

Relativamente allo sfruttamento delle piante da sughero, anche sparse, radicate in qualsiasi zona sottoposta o meno a vincolo per scopi idrogeologici, oltre le norme del Titolo I, Capo I, della presente legge, si applicano quelle del presente Capo.

PRESIDENTE. Agli articoli 9, 10 ed 11 è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis, così concepito: « Agli articoli 9, 10 ed 11 modificare la dizione di "piante da sughero" in "piante di sughera" ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 9. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 10.

FLORIS, *Segretario ff.*:

Art. 10

E' vietato amputare rami delle piante da sughero in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione con la modifica ad esso apportata dall'emendamento Cadeddu ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

FLORIS, *Segretario ff.*:

Art. 11

L'abbattimento delle piante da sughero è sottoposto all'autorizzazione della competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, su parere del rispettivo Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Nel caso di giudizi controversi dispone l'Assessore all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione con la modifica ad esso apportata dall'emendamento Cadeddu ed altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

FLORIS, *Segretario ff.*:

Art. 12

L'estrazione del sughero è consentita solo nel

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

periodo compreso tra il primo maggio e il 31 agosto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 13

La demaschiatura delle piante non può eseguirsi se non quando il fusto abbia raggiunto, all'altezza di metri 1,30 da terra, una circonferenza di almeno cm. 60, misurata sopra scorza, e non può superare il doppio della circonferenza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis. Se ne dia lettura.

FLORIS, Segretario ff.:

« Aggiungere dopo "non può superare il doppio della circonferenza" le parole "in altezza" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CADEDU (D.C.). Ho presentato questo emendamento perchè la dizione dell'articolo potrebbe prestarsi ad equivoci. D'accordo: non può cadere in errore un esperto, ma la legge non deve essere fatta soltanto per gli esperti. Perciò, è meglio precisare.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Cadeddu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 14

L'estrazione del sughero gentile e del sugherone sulle piante già messe a coltura, non può oltrepassare l'altezza del triplo della circonferenza, misurata sopra scorza, ed a metri 1,30 dal suolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 15

Non è consentita l'estrazione del sughero che non abbia compiuto età di nove anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 16

L'estrazione del sughero di età inferiore ai nove anni può essere autorizzata soltanto quando ragioni fisiologiche lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività della pianta. La autorizzazione è rilasciata, su domanda degli interessati dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, sentito il rispettivo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

Il trasporto, il commercio e la detenzione del sughero di età inferiore ai nove anni sono altresì subordinati al rilascio della predetta autorizzazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 17

Nei seminativi o pascoli arborati con piante da sughero, le normali colture agrarie ovvero il pascolo possono essere esercitati senza preventiva richiesta da parte degli interessati.

Su deliberazione dell'Amministrazione regionale peraltro saranno emanate speciali norme per stabilire casi e modalità in cui, sussistendo almeno 100 piante per ettaro, l'esercizio delle colture agrarie ovvero il pascolo possono essere subordinati, previa notifica agli interessati, alla esecuzione di particolari adempimenti, ovvero, per gravi motivi, essere vietati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 18

E' vietato accendere fuochi e bruciare frasche e stoppie nei terreni arborati con piante da sughero durante il periodo 15 giugno-15 settembre.

E' applicabile per quant'altro il disposto dell'articolo 15 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacovich - Pernis. Se ne dia lettura.

FLORIS, Segretario ff.:

« Il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: "E' vietato accendere fuochi e bruciare frasche o stoppie nei terreni arborati con piante di sughera durante il periodo 15 giugno-30 settembre" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CAEDDU (D.C.). Non ho niente da aggiungere a quanto ho detto a proposito dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cadeddu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 19.

FLORIS, Segretario ff.:

Art. 19

Si applicano le disposizioni relative alla istituzione della « Carta sughericola », di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 18 luglio 1956, numero 759.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacovich - Pernis. Se ne dia lettura.

FLORIS, Segretario ff.:

« L'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni relative alla istituzione della 'Carta sughericola' di cui all'articolo 11, comma primo, della legge 18 luglio 1956, numero 759" ».

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CADEDU (D.C.). L'emendamento ha lo scopo di correggere un errore — probabilmente di stampa — del testo della Commissione. La legge numero 759 parla della « Carta sughericola » all'articolo 11, non all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Vorrei ricordare che il Parlamento ha approvato una legge con la quale impone la « Carta sughericola », che non è mai stata applicata per mancanza di adeguati stanziamenti. Vorrei raccomandare alla Giunta di ovviare a questo inconveniente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Cadeddu e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

PISANO, *Segretario ff.*:

Capo II

Provvidenze

Art. 20

Per favorire lo sviluppo della sughericoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in aggiunta alle provvidenze già previste nel titolo primo, capo secondo, e con la procedura e formalità di cui alla presente legge, speciali premi ai proprietari di terreni che allevino piante da sughero nate spontaneamente.

Tale premio viene concesso per le piante allevate che abbiano raggiunto l'altezza di metri 1,50 dal suolo, presentino buone condizioni vegetative, siano in numero non inferiore a 50;

e viene commisurato al valore di non oltre Kg. 5 di sughero di media qualità per pianta e per non oltre 400 piante per ettaro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 21

Per il ripristino, miglioramento e nuovi impianti sughericoli si applicano anche le provvidenze previste dall'articolo 11, comma secondo della legge 18 luglio 1956, numero 759.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacovich - Pernis. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

« Aggiungere il seguente capoverso: "Fra gli interventi capaci di assicurare il miglioramento delle sugherete è compreso lo studio dei piani economici e le operazioni colturali a reddito negativo in essi previsti" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CADEDU (D.C.). E' chiaro che in Sardegna si va accentuando il depauperamento delle sugherete, particolarmente nelle proprietà comunali. D'altra parte, la ricostituzione di queste ha bisogno di un contributo per le attività di studio e per eventuali progettazioni. I Comuni non possono sopportare l'onere degli studi, che è sempre improduttivo, e delle progettazioni; conviene pertanto inserire in legge questo emendamento, in modo che per lo studio dei piani si possano richiedere i contributi previsti dalla legge nazionale numero 991. Con questo sistema si possono agevolare i Comuni e anche i privati che intendano ricostituire il proprio patri-

monio boschivo, sughericolo in particolar modo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Mi pare che l'emendamento, così come è formulato, non sia completo. Mentre si parla di predisporre degli studi di piani economici e di operazioni colturali a reddito negativo, per queste ultime non è previsto alcun contributo. Mi pare pertanto che si debba completare l'emendamento affermando la possibilità di ottenere contributi anche per le operazioni colturali a reddito negativo. Sarebbe, intanto, opportuno sospendere l'esame dell'articolo per poter predisporre un emendamento più chiaro.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta è d'accordo perchè si modifichi l'emendamento Cadeddu nel senso proposto dall'onorevole Casu.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Si potrebbe far riferimento all'articolo 7...

CADEDU (D.C.). Mi pare che la sua proposta sia giusta, onorevole Casu. Si può far riferimento all'articolo 7, lettera b).

PRESIDENTE. Per dar modo di formulare un nuovo emendamento, sospendo la discussione dell'articolo 21.

Si dia lettura dell'articolo 22.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 22

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire la lotta contro i parassiti della sughera ed a richiedere un concorso da parte del proprietario nella misura del venti per cento della spesa sostenuta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

PISANO, *Segretario ff.*:

Capo III

Disposizioni finali

Art. 23

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano la procedura e le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

« L'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Per i soprassuoli boscati che vengono vincolati per scopi idrogeologici si applicano la procedura e le sanzioni previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, numero 3267, mentre, per le piante sparse di sughera non soggette a vincolo idrogeologico, si applicano la procedura e le sanzioni previste dalla legge del 18 luglio 1956, numero 759" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CADEDU (D.C.). Lasciando la dizione generica dell'articolo si potrebbe correre il rischio che un qualsiasi agente forestale applichi contemporaneamente la legge Bardanzellu e il Regio Decreto Legge numero 3267. Mentre questo prevede la punizione dell'infrazione con una semplice ammenda, la legge Bardanzellu prevede il deferimento al Pretore di chi commette l'infrazione. E potrebbe avvenire che un proprietario di una sughera venga colpito contemporaneamente da due provvedimenti. Per evitare questo inconveniente sarebbe bene accogliere le disposizioni dettagliate dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Io condivido le preoccupazioni del collega Cadeddu, e sottoscriverei pienamente l'emendamento se l'esperienza recente non mi rendesse prudente. Come si ricorderà, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la nostra legge sulla sughericoltura proprio perchè essa conteneva disposizioni simili a quelle proposte dal collega Cadeddu. Mi sembra quindi pericoloso affermare un principio che la Corte Costituzionale ha già riconosciuto illegittimo. Per evitare un rinvio della legge, proporrei di modificare la frase « si applicano » con quella « si osservano ». Con questa formula appare chiaro che la Regione Sarda riconosce la superiorità delle disposizioni di legge statali.

Pertanto io sono favorevole al testo proposto dalla Commissione, con la modifica da me indicata. Vorrei pregare l'onorevole Cadeddu di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Concordo con l'onorevole Serra. Mi sembra, tra l'altro, che l'emendamento sia in contrasto con tutte le altre norme contenute nel provvedimento in esame. Devo poi ricordare che la legge Bardanzellu prescinde dal vincolo idrogeologico, e che noi, con l'articolo 17, abbiamo praticamente annullato tale legge.

Non della legge Bardanzellu ci dobbiamo preoccupare, onorevoli colleghi, ma del provvedimento in esame, nel quale si dice, all'articolo 1 e all'articolo 17, che sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni boscati con oltre 100 piante per ettaro. Per questi due articoli, la legge Bardanzellu non è operante per quanto riguarda la densità delle piante. E' evidente pertanto che il provvedimento in esame non può assolutamente postulare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge Bardanzellu.

Ritengo pertanto che l'emendamento Cadeddu sia, non soltanto inutile, ma anche pericoloso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Ritengo giusto quanto ha detto l'onorevole Casu, e cioè che l'emendamento Cadeddu è in contrasto con alcune disposizioni dello stesso provvedimento in discussione, in particolare con l'articolo 17. Mentre questo articolo 17 dichiara inefficace la legge Bardanzellu, l'onorevole Cadeddu con il suo emendamento richiama l'applicazione delle sanzioni in essa previste. Per questo motivo anch'io prego l'onorevole Cadeddu di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cadeddu. Ne ha facoltà.

CADEDU (D.C.). Sono d'accordo con quanto ha esposto l'onorevole Serra, ma non posso concordare con quanto hanno esposto gli onorevoli Casu e Nioi. Ritiro il mio emendamento, comunque; e non tanto perchè mi sia convinto che esso sia in contrasto con taluni articoli già approvati, quanto perchè non voglio in alcun modo favorire un rinvio da parte del Governo centrale. Accetto la proposta dell'onorevole Serra di sostituire la formula « si applicano » con l'altra « si osservano ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta concorda con l'onorevole Serra.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 23 con la modifica proposta dall'onorevole Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo Cadeddu - Covacovich - Pernis. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

« Art. 23 bis

"Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste e sentito l'Ispettorato Regionale Forestale potrà stabilire annualmente, con proprio decreto, il

numero dei salariati che si riterrà necessario assumere allo scopo di assicurare l'applicazione della presente legge" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu per illustrare questo emendamento.

CADEDDU (D.C.). E' stata già affermata la necessità di una carta sughericola. Sono pertanto necessari, nel quadro di questa iniziativa, degli accertamenti sui terreni da sottoporre a vincolo; ed è da fare una serie di letture catastali, di accessi in campagna, eccetera. Con quale personale si deve fare tutto questo lavoro? E' indispensabile, secondo il mio modesto parere, concedere la facoltà alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, di assumere periodicamente il personale salariato necessario perchè si possano fare tutte queste operazioni in campagna.

Si può obiettare che una volta approvato il disegno di legge sullo stato giuridico la Giunta avrà la possibilità di assumere il personale necessario. Ma si può replicare che il disegno di legge sullo stato giuridico non è stato ancora approvato e che il Governo centrale potrebbe intervenire con un rinvio una volta che quel disegno di legge venisse approvato. Per poter rendere veramente operante il provvedimento in esame, ritengo indispensabile affermare che la Giunta regionale può assumere il personale necessario per compiere tutte le operazioni di cui ho parlato.

Se venisse respinto il mio emendamento, il provvedimento in discussione resterà sicuramente inoperante. Pertanto prego il Consiglio di voler approvare questo emendamento che mi pare sia il logico completamento di tutti gli articoli approvati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Concordo con le osservazioni del collega Cadeddu. Bisognerebbe però precisare il numero dei tecnici e il numero dei salariati che la Giunta è autorizzata ad assumere.

E' anche indispensabile precisare che le assunzioni debbono essere temporanee.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*. Si potrebbe semplificare l'emendamento dicendo, genericamente, «personale» anzichè «salariati».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). L'emendamento Cadeddu mi pare pleonastico, dato che il disegno di legge sullo stato giuridico del personale, che verrà approvato, ne sono certo, quanto prima dal Consiglio, riconosce alla Giunta la facoltà di assumere personale con contratto a termine secondo le esigenze che andranno via via manifestandosi. Mi sembra perfettamente inutile ripetere ora lo stesso concetto.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Covacivich, modificativo dello emendamento Cadeddu - Covacivich - Pernis, che suona così:

« Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste e dell'Ispettorato Regionale Forestale potrà annualmente assumere temporaneamente con proprio decreto il personale che si riterrà necessario allo scopo di assicurare la applicazione della presente legge ».

SERRA (D.C.). Non si assume per decreto, si assume per deliberazione; il decreto è relativo alle spese. Si dovrebbe dire: anzichè «con proprio decreto», «con propria deliberazione».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Nell'emendamento Covacivich manca, come ha giustamente osservato l'onorevole Serra, ogni accenno alla deliberazione della Giunta. Si dovrebbe, pertanto, dire: «...su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste e conforme de-

liberazione della Giunta...». A me pare che l'espressione: « sentito l'Ispettorato Regionale Forestale » potrebbe essere soppressa, perchè secondo me, il parere dell'Assessore all'agricoltura rende superfluo quello dell'Ispettorato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Io vorrei sapere, dal punto di vista della spesa, che variazione questa formulazione può comportare nel relativo capitolo del bilancio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. In effetti, non si sa quali variazioni di bilancio comporti l'emendamento dell'onorevole Cadeddu. Ritengo che questo sia un motivo sufficiente per rinunciare all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cadeddu. Ne ha facoltà.

CADEDDU (D.C.). Ritiro l'emendamento con la speranza che il disegno di legge sullo stato giuridico del personale possa essere approvato quanto prima dal Consiglio.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Serra - Medda - Casu. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

« Art. 23 *ter*

La presente legge sostituisce integralmente la legge regionale 27 maggio 1955, numero 22 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). La legge numero 22, approvata dal Consiglio regionale, relativa alla disciplina e allo sfruttamento delle piante da sughera, fu impugnata dal Governo per il solo arti-

colo 8. In seguito alla dichiarazione di illegittimità da parte della Corte Costituzionale dell'articolo 8, la legge, per le restanti disposizioni, è stata promulgata ed è in vigore. Come ho detto in sede di discussione generale, qualche giornale ha affermato che esisterebbero differenze tra disposizioni dello Stato e disposizioni della Regione e vi sarebbero perciò difficoltà di interpretazione. Per eliminare definitivamente queste difficoltà sarebbe il caso di approvare una disposizione come quella prevista nel nostro emendamento perchè appaia chiaro che la legge numero 22, riprodotta integralmente dal provvedimento in esame, cessa di avere valore. Ma poichè il provvedimento completa e elimina qualsiasi lacuna della legge Bardanzellu, è ovvio che dal momento in cui verrà approvato e applicato cesserà di esistere l'interferenza, nella Regione, da parte della legislazione statale in materia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Serra - Medda - Casu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

PISANO, *Segretario ff.*:

Art. 24

Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge graveranno sul capitolo 17 del bilancio 1957 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento Serra - Cadeddu - Covacovich. Se ne dia lettura.

PISANO, *Segretario ff.*:

« Aggiungere nell'indicazione del capitolo anche quella del capitolo 185 ».

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.). Il Consiglio ha approvato un emendamento del collega Cadeddu che sanciva la possibilità da parte della Regione di acquistare terreni da rimboschire: ottima disposizione che deve trovare riscontro nel bilancio della Regione. Bisogna perciò indicare il capitolo 185 del corrente bilancio 1957, che dice: « Spese per l'acquisto di beni patrimoniali, articolo 1 della legge regionale ... » eccetera. Conseguentemente nel bilancio attuale e nei prossimi bilanci verrà aggiunta anche l'indicazione del provvedimento in esame. Tra l'altro non occorre neppure investire del problema la Commissione finanze perchè esiste già un apposito capitolo (proprio il 185) riguardante l'acquisto di beni patrimoniali.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La Giunta è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Serra - Cadeddu - Covacivich. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 24. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Riprende l'esame dell'articolo 21.

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento Covacivich - Cadeddu - Giua Angelo così concepito: « Aggiungere il seguente capoverso: "I contributi previsti dall'articolo 7 lettera b) sono estesi allo studio dei piani economici e alle operazioni culturali a reddito negativo previsto negli studi stessi" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare questo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Questo emendamento sostituisce quello proposto da me assieme agli onorevoli Cadeddu e Pernis, che mirava ad

aggiungere all'articolo 21 il seguente capoverso: « Fra gli interventi capaci di assicurare il miglioramento delle sugherete è compreso lo studio dei piani economici e le operazioni culturali a reddito negativo in essi previste ».

Con il nuovo emendamento, nell'articolo 21, più semplicemente, si fa riferimento all'articolo 7, lettera b).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Covacivich e altri. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto si terrà in altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Alcuni giorni fa ho presentato al Presidente della Giunta una interrogazione urgente per sapere se non ritenga opportuno intervenire in qualche modo per porre fine a un sistema di propaganda elettorale posto in atto da un partito politico, apparso di recente sulla scena politica sarda, sistema basato sulla corruzione elettorale, contemplata, come è noto, da un articolo del codice penale. Pregherei il Presidente della Giunta di voler al più presto dare risposta a questa interrogazione urgente anche perchè, col passare dei giorni, come avrò modo di documentare nella risposta all'interrogazione, questa corruzione elettorale si va vieppiù sviluppando.

Inoltre, poichè oggi è stata distribuita una mozione riguardante la istituzione presso la

II LEGISLATURA

CDLVII SEDUTA

14 MAGGIO 1957

Corte Costituzionale di una sezione speciale per la Sardegna, vorrei che il Presidente della Giunta acconsentisse alla sua discussione prima della chiusura dei lavori del Consiglio, dato che si tratta di un problema di grande importanza per l'autonomia sarda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Per quanto concerne l'interrogazione mi riservo di rispondere non appena sarò in possesso dei dati necessari. Per quanto riguarda la mozione credo che, se il Presidente del Consiglio riterrà di inserirla all'ordine del giorno, sarà possibile discuterla entro questa settimana.

PRESIDENTE. Onorevoli consiglieri, rimangono da discutere diversi punti dell'ordine del giorno. Per quanto concerne il disegno di legge sullo stato giuridico del personale, la seconda Commissione, come è noto, doveva riunirsi oggi per esaminare i riflessi di carattere finanziario derivanti dall'emendamento della Giunta alle tabelle. Non essendosi potuta riunire la Commissione per mancanza del numero legale, invito il suo presidente a riconvocarla per domani.

Se entro domani la seconda Commissione non avrà effettuato l'esame delle tabelle con gli emendamenti relativi, il disegno di legge verrà riportato in Consiglio nella seduta di dopodomani.

Comunico, inoltre, che sono stati inseriti all'ordine del giorno i disegni di legge numero 190 e 165 e la legge regionale 24 febbraio 1956 « Disciplina delle acque pubbliche ed impianti elettrici » rinviata dal Governo centrale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Covacovich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Vorrei pregare vivamente il Presidente di voler inserire all'ordine del giorno anche la proposta di legge numero 174 di cui è stata già distribuita la relazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta non è contraria alla discussione della proposta di legge e si rimette alle decisioni della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sotgiu Girolamo. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Il Presidente della Giunta ha dichiarato, a proposito della mia richiesta di discussione di una mozione, di rimettersi alle decisioni della Presidenza del Consiglio. Vorrei ora sapere, se possibile, che cosa la Presidenza intende decidere.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di rispondere, su questo argomento, domani mattina.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 21 e 35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957